



*Ministero dell'Industria del Commercio
e delle Attività Manuali*

**DIREZIONE GENERALE
DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il DPR 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ed in particolare l'art. 17, secondo comma;

VISTO l'Allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988 sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

VISTO l'accordo interministeriale 24 giugno 1989 - pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 luglio 1989, n. 161 - che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al risanamento e ripotenziamento delle centrali termoelettriche;

VISTO il decreto interministeriale 12 luglio 1990 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1990, n. 176, supplemento ordinario n. 51 - concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

VISTO il proprio decreto 30 giugno 1990 con il quale l'ENEL è stato autorizzato ad eseguire le opere per il risanamento ambientale della centrale termoelettrica ubicata nel territorio dei Comuni di Turbigo e di Robecchetto con Induno, Provincia di Milano, costituita da quattro sezioni denominate "Turbigo Levante" e da ulteriori due sezioni denominate "Turbigo Ponente";

VISTO in particolare l'articolo 2 del suddetto decreto 30 giugno 1990 con il quale sono state indicate le prescrizioni da osservare per l'esercizio della centrale;

- 2 -

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTA la lettera del 31 luglio 1992 con la quale l'ENEL S.p.A. comunica di aver dismesso le sezioni termoelettriche denominate "Turbigo 5 e 6" (già "Turbigo Ponente") a far data dall'1 luglio 1992;

VISTA l'istanza documentata in data 23 dicembre 1992 e successiva integrazione del 14 gennaio 1993, con la quale l'ENEL S.p.A. ha chiesto - a parziale modifica del decreto 30 giugno 1990 citato - la proroga al 30 giugno 1997 dei termini fissati per l'ultimazione delle opere per il risanamento ambientale della suddetta centrale;

VISTI i pareri espressi, anche sulla base della nota della Regione Lombardia-Giunta Regionale-Settore Ambiente ed Energia del 10 giugno 1993, dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità concernenti integrazioni e modifiche alle prescrizioni indicate all'articolo 2 del citato decreto 30 giugno 1990;

RITENUTA la necessità di adeguare il suddetto decreto 30 giugno 1990;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

DECRETA

Art.1

All'articolo 2 del decreto 30 giugno 1990, concernente il risanamento ambientale della centrale termoelettrica ubicata nel territorio dei Comuni di Turbigo e di Robecchetto con Induno, Provincia di Milano, devono intendersi apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

- 1) Il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera, di cui ai punti 1) e 2), deve avvenire per due sezioni entro il 30 giugno 1995 e, per le altre due sezioni, entro il 30 giugno 1997.

Le emissioni di NO_x relative alle sezioni turbogas in esercizio ordinario non devono superare i $100 \text{ mg}/\text{Nm}^3$, riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 15%. Detto limite può essere incrementato di $5 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ per ogni punto di rendimento del turbogas superiore al 30%.

Dalla data del presente decreto e sino al completamento dei lavori di risanamento ambientale ciascuna sezione turbogas può essere esercita per un massimo di 180 ore mensili non collegata in assetto combinato. Il tenore di zolfo nel gasolio, quale combustibile di riserva per condizioni di emergenza, non deve essere superiore allo 0,2% in peso.

- 2) Dalla data del presente decreto e sino al completamento dei lavori di risanamento ambientale le emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto devono rispettare i valori limite già fissati dalle precedenti autorizzazioni. A far data dal 1 luglio 1995 le emissioni di ossido di azoto non potranno superare il limite di 650 mg/Nm³ per le due sezioni ove saranno ancora in corso i lavori di risanamento.
- 3) Restano confermate tutte le altre prescrizioni di cui al decreto 30 giugno 1990, ivi compresa quella relativa al rispetto dei limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi definiti dal decreto interministeriale 12 luglio 1990 citato in premessa. Successivamente all'entrata in esercizio a regime degli impianti di abbattimento degli ossidi di azoto dovrà essere valutata la possibilità di riduzione dell'ammoniaca e dei suoi composti.
- 4) Trasmettere ai Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità nonché alla Regione Lombardia un rapporto semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al risanamento ambientale.
- 5) Fornire, entro il 30 giugno 1994, dati ed idonea documentazione atta a garantire la disponibilità di combustibili (liquidi e gassosi) che consentano il rispetto dei valori limite per l'anidride solforosa.
- 6) Predisporre l'impianto per consentire anche l'utilizzo del gas naturale.

Art. 2

E' abrogato l'articolo 3 del suddetto decreto 30 giugno 1990.

Roma, li 28 OTT. 1993

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe GATTI)

Giuseppe Gatti